

ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXVII

n. 9

R E L A Z I O N E

**CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELL'OBBLIGO AD
UTILIZZARE SISTEMI TRACCIABILI PER IL PAGAMENTO
DEGLI ONORARI AGLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI**

(Anni 2006 e 2007)

(Articolo 35, comma 12-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 248)

***Presentata dal Viceministro dell'economia e delle finanze
(VISCO)***

Trasmessa alla Presidenza il 9 aprile 2008

PAGINA BIANCA

L'art. 35, commi 12 e 12 bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto l'obbligo di usare *sistemi tracciabili* per il pagamento degli onorari agli esercenti arti e professioni.

In particolare, il comma 12 del predetto art. 35 prevede che gli esercenti arti e professioni, a far data dal 1° luglio 2009, devono riscuotere i compensi esclusivamente mediante assegni bancari non trasferibili o bonifici ovvero con altre modalità di pagamento bancario/postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, fatta eccezione per somme unitarie inferiore a 100 euro.

Il predetto comma 12 bis dell'art. 35, stabilisce che dal 12 agosto 2006 e fino al 30 giugno 2008 il limite al di sotto del quale i compensi possono essere incassati in contanti è fissato in 1.000 euro, mentre nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 tale limite è stabilito in 500 euro.

Con decreto ministeriale del 3 ottobre 2007 sono state individuate le condizioni impeditive, per il soggetto tenuto al pagamento dei compensi dovuti agli esercenti arti o professioni, che consentono di derogare ai limiti indicati nell'art. 35 citato.

In particolare, per ragioni economiche, sociali e legali, sono stati esonerati dal menzionato obbligo i seguenti soggetti:

- a) le persone fisiche il cui reddito complessivo non sia superiore all'importo annuo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- b) le persone fisiche non residenti ai sensi dell'art. 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- c) i diversamente abili che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Con riguardo all'attuazione della norma in questione, si rappresenta che gli adempimenti conseguenti alle citate disposizioni si inseriscono in una strategia generale di potenziamento delle misure di contrasto all'evasione fiscale, finalizzate alla rilevazione di irregolarità riferite ad una categoria economica con riguardo alla quale vi è più difficoltà di individuare e provare l'esistenza di compensi percepiti "in nero", anche in considerazione del principio della contabilizzazione dei pagamenti e delle spese che segue il criterio di "cassa".

Per il potenziamento dell'attività istruttoria esterna, sono in fase di aggiornamento le metodologie di controllo nei confronti degli esercenti arti e professioni con uno specifico richiamo ai nuovi obblighi normativi. In particolare, gli indirizzi operativi prevedono che i verificatori constatino – di prassi – l'adempimento di tali obblighi da parte del professionista, rilevando gli estremi dei conti correnti dichiarati e confrontando i versamenti in essi riportati con le fatture emesse.

Tali informazioni hanno positivi riflessi, seppur indirettamente, anche sullo strumento delle indagini finanziarie, che negli ultimi due anni ha visto un incremento di utilizzo nella fase istruttoria dell'accertamento.

Allo stato attuale, l'analisi dell'efficacia della disposizione legislativa in argomento va valutata considerando che:

- ~ l'art. 35 del d.l. n. 223/06 è entrato in vigore il 4 luglio 2006, subendo diverse modifiche dopo la sua prima formulazione (in particolare con riferimento al comma 12bis introdotto con la legge di conversione del 04.08.2006 n. 248);
- ~ l'attività accertativa svolta dall'Agenzia delle Entrate è rivolta, di prassi, al controllo delle annualità per le quali è stata presentata la dichiarazione dei redditi;
- ~ la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2007 deve essere ancora presentata (la scadenza è fissata al 31.07.2008).

Indicazioni di sintesi, che – al momento – possono considerarsi utili per una analisi dei possibili effetti in termini di *tax compliance*, sono fornite dal flusso dei versamenti effettuati nell'ultimo biennio dai soggetti interessati dalla disposizione normativa in esame.

L'elaborazione è stata effettuata partendo dai dati presenti nei modelli di versamento unificato F24 trasmessi, nel biennio 2006-2007, dai soggetti che hanno dichiarato un codice attività (Atecofin 2004) rientrante nella macrocategoria "arti e professioni". In particolare, sono stati estratti gli importi rappresentativi delle situazioni debitorie, ai fini IVA e IRE, derivanti dall'autoliquidazione delle imposte dovute, che evidenziano l'aumento del 10% circa dei versamenti complessivi, come specificato nella tabella seguente.

Modello F24 – importi complessivi a debito (IVA e IRE) (milioni di euro)		% di variazione
2006	2007	
14.533,00	16.025,00	10%